m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004730.27-02-2026.h.16:35

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VI – AT DI NAPOLI

Ai DD.SS. delle II.SS. dell'Ambito Territoriale di Napoli

Alle OO.SS. del comparto scuola

All'albo – sito web

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "88? E. DE FILIPPO" -NAPOLI
Prot. 0002300 del 02/03/2026
VII-2 (Entrata)

OGGETTO: PERSONALE ATA - Richieste trasformazione del rapporto di lavoro del personale ATA di ruolo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa a. s. 2026/2027.

Con riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che **il 15 marzo 2026** scade il **termine perentorio** per la presentazione, presso le segreterie scolastiche, delle domande di rientro al tempo pieno, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell'orario e/o della tipologia dell'attuale rapporto di lavoro a tempo parziale.

Le istituzioni scolastiche, **entro il 31 marzo 2026**, dovranno trasmettere all'Ufficio le istanze pervenute, **esclusivamente** compilando la rilevazione disponibile al link https://forms.office.com/e/SWeCRq7GgJ

Le segreterie scolastiche provvederanno, inoltre, all'inserimento al SIDI:

- delle nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- delle domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per il personale che, avendo maturato il diritto a pensione, ha chiesto contestualmente di rimanere in servizio a part time.

Nuove domande di part time: entro il 31 marzo 2026, le istituzioni scolastiche acquisiranno a SIDI,

Responsabili del procedimento:
Davide Arcopinto, Simone Menna, Antonio Paolo Sasso, Marco Vetturino, Saverio Petillo;
organiciata.na@istruzione.it

al percorso *Fascicolo personale scuola/Personale Scuola/Personale comparto scuola/Gestione posizioni di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale/Acquisire domande*, tutte le nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate entro i termini.

Gli originali delle predette istanze dovranno essere trattenuti dalle scuole per la successiva stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale. Una copia delle domande presentate dovrà essere trasmessa a questo Ufficio per l'acquisizione a SIDI del relativo contratto.

In ragione di quanto stabilito dall' art. 39 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009 del 29.11.2007, si ricorda che la capienza del contingente autorizzabile alla fruizione del part time deve rispettare **l'aliquota del 25%** destinata al personale ATA con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno e, comunque, il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima, in riferimento alle posizioni della stessa.

Rientro a tempo pieno: ex art. 11 dell'O.M. n. 446/97, il rientro a tempo pieno va esplicitamente richiesto, una volta concluso il periodo minimo di permanenza di tale articolazione oraria della prestazione lavorativa stabilito in due anni. In caso di rientro da part-time a tempo pieno, la chiusura del contratto a SIDI sarà effettuata dallo scrivente Ufficio, mentre rimane di competenza delle istituzioni scolastiche la predisposizione del contratto cartaceo di rientro in regime di full time.

Le eventuali richieste di revoca prima della scadenza del biennio, potranno essere accolte solo **per sopraggiunte e motivate esigenze,** dichiarate nell'istanza, che dovranno essere documentate anche alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli. *Nel caso in cui il personale ATA risulti aver iniziato il part time in altra Provincia, sarà onere dell'istituto scolastico inserire a sistema la domanda di part time originariamente fatta (sempre su Personale Comparto Scuola=>Gestione*

Posizioni di Stato=>Trasformazione Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale=> Acquisire Domande), comunicando a questo Ufficio la data di inizio effettivo dello stesso al fine dell'acquisizione e definizione del contratto a tempo parziale.

Variazione orario part time: il personale già collocato in regime di part time, che intenda modificare il proprio orario di servizio, per motivi personali, dovrà presentare apposita richiesta al Dirigente Scolastico, entro i termini previsti. Copia del contratto di variazione oraria predisposto dalle istituzioni scolastiche dovrà essere spedita allo scrivente Ufficio, che provvederà ad aggiornare a SIDI il contratto già acquisito.

Personale trasferito: Le Istituzioni Scolastiche presso le quali **venga assegnato per trasferimento da altre province personale** già **in part time**, **salvo rientro in full time disposto dall'A.T. di provenienza**, **dovranno darne immediata notizia** a questo Ufficio e, comunque, in tempo utile per le operazioni di mobilità in organico di fatto. *Le istituzioni scolastiche di destinazione dovranno inserire a sistema la domanda di part time originariamente fatta presso l'istituto di provenienza (sempre su Personale Comparto Scuola=>Gestione Posizioni di Stato=>Trasformazione Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale=> Acquisire Domande), comunicando a questo Ufficio la data di inizio effettivo.*

Alle operazioni suindicate sono tenuti i Dirigenti Scolastici, anche in relazione a personale in regime di part time, che non sia presente negli elenchi pubblicati da quest'ufficio. Per il personale a tempo determinato la concessione del tempo parziale viene disposta direttamente dal D.S.

Responsabili del procedimento:
Davide Arcopinto, Simone Menna, Antonio Paolo Sasso, Marco Vetturino, Saverio Petillo;
organiciata.na@istruzione.it

Si rappresenta, ancora, che in deroga alla scadenza del 15 marzo, solo ed esclusivamente il personale neo immesso in ruolo potrà effettuare la richiesta di part time all'atto dell'assunzione e della stipula del contratto a tempo indeterminato (generalmente il primo settembre). Il Dirigente Scolastico, in tal caso, avrà cura di effettuare un controllo puntuale in riferimento alla concedibilità sulla base del contingente del profilo professionale e di trasmettere, comunque, tempestivamente la domanda a questo Ufficio.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dall'art. 73 del D. L. 112/08, convertito in legge n. 133 del 2008, in base al quale a fronte di un'istanza del lavoratore, l'Amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico, in quanto la trasformazione "può" essere concessa all'esito della valutazione dell'Amministrazione sulla congruità del regime orario e sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa richiesti. Infatti, qualora derivi pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola, l'Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro.

Infine, si rappresenta che, qualora dovesse determinarsi un esubero di domande rispetto al contingente, quest'Ufficio accoglierà le richieste in base ai seguenti criteri:

- Precedenze di cui all'art. 8 del D.L. 81/2015;
- Maggiore anzianità di servizio (se non dichiarata nel modulo di domanda sarà considerata pari a zero);
- Maggiore età.

IL DIRIGENTE
Luisa Franzese
Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

LUISA FRANZESE
Ministero dell'Istruzione e del Merito

Responsabili del procedimento:
Davide Arcopinto, Simone Menna, Antonio Paolo Sasso, Marco Vetturino, Saverio Petillo;
organiciata.na@istruzione.it